

Francesco Puglioli
Viale S. Franscini 7/a
6512 Giubiasco (TI) – Svizzera
e-mail: fpuglioli@bluewin.ch

Alla c.a. del Consiglio di Disciplina
Ordine dei Giornalisti della
Lombardia
Via Antonio da Recanate 1
20124 MILANO (MI)

**Oggetto: Segnalazione per violazione del Codice Deontologico – Gazzetta dello Sport
(Koopmeiners / Lookman)**

Giubiasco, 23 luglio 2025

Egregi membri del Consiglio di Disciplina,

con la presente desidero sottoporre alla Vostra attenzione una condotta giornalistica che ritengo meritevole di approfondimento, in quanto potenzialmente lesiva della deontologia professionale, ripetuta nel tempo, e in contrasto con i doveri di veridicità, indipendenza e responsabilità previsti dal Testo Unico dei Doveri del Giornalista. Mi riferisco in particolare ad alcune campagne mediatiche condotte dalla testata La Gazzetta dello Sport, con riferimento a due casi distinti ma analoghi:

1. Il caso Koopmeiners (2024)

Nel corso dell'estate 2024, la testata ha sostenuto a più riprese, in articoli firmati tra gli altri da Fabiana Della Valle, la tesi secondo cui il calciatore Teun Koopmeiners “voleva solo la Juventus” e si sarebbe “già promesso” al club bianconero, pur essendo sotto contratto con l'Atalanta B.C. fino al 2027. Ad esempio, l'articolo “Koopmeiners si è promesso alla Juve, parte l'assalto all'Atalanta” (16.07.2024) riporta queste affermazioni senza mai menzionare un consenso ufficiale dell'Atalanta, né evidenziare l'illegittimità, ai sensi dei regolamenti FIFA e FIGC, di trattative avviate da un club con un calciatore sotto contratto.

2. Il caso Lookman (2025)

Analogamente, nel luglio 2025 la stessa testata (articolo di Marco Fallisi, 23.07.2025, titolo: “Lookman, voglia d'Inter”) ha attribuito a Lookman, anch'egli sotto contratto con

l'Atalanta fino al 2027, la volontà di forzare un trasferimento, sostenendo che "i suoi agenti lo spingono da giorni" e che "la pressione può portare a una cessione a 40 milioni", cifra inferiore alla valutazione ufficiale della società eventualmente cedente. Anche in questo caso, non si dà spazio al punto di vista del club cedente, né si ricorda al lettore che un giocatore sotto contratto non può trattare con un'altra squadra senza autorizzazione scritta, se non negli ultimi sei mesi di contratto (art. 18.3 Regolamento FIFA; artt. 33 e 94-ter NOIF).

Osservazioni critiche:

Questi due casi rivelano un pattern sistematico da parte della testata:

- orientamento unilaterale e ripetuto a favore del club acquirente;
- svalutazione implicita della posizione contrattuale della società detentrice del cartellino;
- presunta esistenza di accordi già raggiunti tra club e calciatori, nonostante l'assenza di basi legali per tali trattative

Ciò solleva gravi interrogativi in relazione a:

1. Art. 2 del Testo Unico, per carenza di verifica delle fonti, omessa rappresentazione di fatti rilevanti, e tendenziosità nella narrazione;
2. Art. 6, per potenziale conflitto di interessi e mancata trasparenza circa i rapporti con agenti o parti coinvolte;
3. Responsabilità etica nel "dare legittimità giornalistica a un fatto illecito", normalizzando – presso l'opinione pubblica – una pratica che viola regolamenti sportivi internazionali.

Confido in una vostra valutazione del caso e, se riterrete opportuno, nell'avvio di una verifica nei confronti della redazione della testata coinvolta e dei giornalisti firmatari. Nel ringraziarvi per l'attenzione e la tutela che garantite alla professione e al diritto a un'informazione corretta, pongo i miei più cordiali saluti.

Francesco Puglioli

